

Comune di San Marzano Oliveto (Asti)

**Estratto di Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2016. Adeguamento del Regolamento Edilizio ai disposti: -) dell'art. 4 comma 1-ter del DPR 380/2001; -) della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79-27040 del 28/07/2015.**

*“omissis”*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*“omissis”*

Considerato che:

-) la Regione Piemonte con Delibera del Consiglio Regionale n. 79-27040 in data 28/07/2015 ha approvato modifiche alla Deliberazione C.R. n. 548-9691 in data 29/07/1999 di approvazione del Regolamento Edilizio tipo e precisamente gli Artt. 13,15,18,19 e 20;

*“omissis”*

-) con la L. 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese è stata apportata modifica al comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) attraverso l'articolo 17-quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)....

*”omissis”*

-) occorre pertanto procedere alla modifica del Regolamento edilizio Comunale secondo le indicazioni della Regione Piemonte sopra richiamate e quindi, in particolare provvedere all'adeguamento degli Artt. 13,15,18,19 e 20;

-) occorre pertanto, per dare attuazione al D.P.R. 380/2001, adeguare il regolamento edilizio vigente introducendo la disposizione descritta;

*“omissis”*

## D E L I B E R A

Di approvare l'aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale a seguito delle modifiche apportate, ed in adempimento ai disposti del D.P.R. 380/2001 e delle Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 267-31038 in data 08/07/2009 e n. 79-27040 in data 28/07/2015 come sotto riportato: Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf): Comma 3: L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”;

Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np): Comma 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda – e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati”; Comma 2 bis (inserito ex novo) Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;

Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) Comma 1 La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani – entro e fuori terra,

sottotetto compreso – delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano. Comma 2 lettera f): “f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all’intradosso del solaio di copertura;”

Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun) Comma 1 La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso- ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.

Art. 20 Volume della costruzione (V) Comma 2 Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.”

Art. 31 Requisiti delle costruzioni Comma 5 (inserito ex novo) “5. Ai sensi dell’art. 17–quinquies comma 1 della Legge n. 134/2012 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, a partire dal 1 giugno 2014 e salvo diverse disposizioni di legge, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente Regolamento e/o dal vigente PRGC.”;

“omissis”